



Note esplicative in materia di

CONGEDO PARENTALE

previsto dall'art. 32 e ss. del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151

NORME GENERALI:

- a) Il congedo parentale può essere fruito da ciascun genitore fino al compimento dell'8° anno di vita del bambino.
- b) Sia la madre lavoratrice, dopo il congedo di maternità (ex astensione obbligatoria), sia il padre lavoratore possono ciascuno usufruire, anche contemporaneamente, di un periodo di congedo parentale non superiore a 6 mesi.
- c) Solo per il padre, tale periodo è elevato a 7 mesi qualora questi abbia usufruito di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 3 mesi (continuativi o frazionati).
- d) I periodi di congedo parentale dei genitori non possono, complessivamente, superare il limite di 10 mesi. Tale limite è elevato a 11 mesi qualora il padre abbia usufruito del suddetto periodo di astensione di almeno 3 mesi.
- e) Qualora vi sia un solo genitore, ad esso spetta un periodo di congedo parentale pari a 10 mesi, fruibile in maniera continuativa o frazionata.
- f) Il congedo parentale può essere utilizzato per intero o frazionato. Tuttavia, tra un periodo di congedo e l'altro, occorre la ripresa lavorativa (non sono considerate "ripresa lavorativa" le giornate di ferie o di malattia propria del genitore).
- g) I giorni non lavorativi e quelli festivi (ad esempio, sabato e domenica) compresi nel periodo di congedo, vengono computati nel calcolo dell'assenza.
- h) I genitori adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti dei genitori naturali. Tuttavia, qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento il minore abbia un'età compresa fra i 6 ed i 12 anni, il diritto di astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dell'ingresso del minore nel nucleo familiare.
- i) Salvi i casi di oggettiva impossibilità documentata, il genitore che intende fruire del congedo parentale deve dare un preavviso all'amministrazione di almeno 15 giorni, pena il rigetto della domanda.

FINO AL COMPIMENTO DEL 3° ANNO DI VITA DEL BAMBINO:

Trattamento economico

- Il primo mese di congedo parentale utilizzato dal genitore dipendente viene retribuito per intero. Tali giorni di assenza sono utili ai fini delle ferie e della 13^a mensilità e sono interamente valutati ai fini del trattamento pensionistico.
- Per i successivi 5 mesi, complessivamente utilizzati dai due genitori, spetta una retribuzione pari al 30%.
Quest'ultimo periodo di congedo parentale è computato ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13^a mensilità.
Tale periodo (parzialmente retribuito) è coperto da contribuzione figurativa secondo le modalità successivamente indicate.

Trattamento economico solo per il personale di ricerca r.e. dell'Oss. Vesuviano:

Il personale di ricerca r.e. ha diritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 e 37 del d.p.r. n. 3/1957, a n. 45 giorni all'anno per congedo straordinario, con riduzione della retribuzione pari ad 1/3 sul 1° giorno. Oltre questo periodo vale quanto sopra detto per il restante personale, con esclusione della previsione dei primi 30 gg.

DAL 3° ALL'8° ANNO DI VITA DEL BAMBINO O OLTRE IL 6° MESE DI ASTENSIONE:

Trattamento economico

Al genitore in congedo parentale spetta una retribuzione pari al 30% solo nell'ipotesi in cui il reddito individuale percepito dall'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'INPS (cd. "assegno sociale" che per il 2007 è di € 436,14). Se il reddito, invece, è superiore, non spetta alcuna indennità.

I giorni di congedo parentale sono computati ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13^a mensilità.

Tali giorni sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo il 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento. Gli interessati, inoltre, hanno la facoltà di integrare la contribuzione per la parte mancante alla retribuzione intera mediante riscatto o versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

Trattamento economico solo per il personale di ricerca r.e. dell'Oss. Vesuviano:

Il personale di ricerca ha diritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 e 37 del d.p.r. n. 3/1957, a n. 45 giorni all'anno per congedo straordinario, con riduzione della retribuzione pari ad 1/3 sul 1° giorno.

Oltre questo periodo vale quanto sopra detto per il restante personale.